Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 18 GIUGNO 1984:

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1984.

Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1984.

Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter.

(2045-2046)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 18 GIUGNO 1984:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Montefredane della provincia di Avellino.

(2042)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 giugno 1984, n. **227.**

Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 230, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di lire 12 miliardi per il 1984 e di lire 16 miliardi per il 1985 per la città di Orvieto, nonché di lire 7 miliardi per il 1984 e di lire 8 miliardi per il 1985 per la città di Todi.

Per studi, progettazioni e primi interventi atti ad affrontare la situazione di grave dissesto strutturale del duomo di Orvieto e di altri edifici storici ed artistici nonché delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, è altresì autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

Ai fini della adozione di un provvedimento legislativo organico relativo alle opere di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi ed altresì per il consolidamento e restauro del duomo di Orvieto e degli altri edifici storici ed artistici nonché delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, la regione Umbria ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per la parte di sua competenza, provvederanno, entro il 31 marzo 1985, alla predisposizione di idonei programmi e progetti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — GULLOTTI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 12 giugno 1984, n. **228.**

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli seguenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani che in Svizzera siano stati licenziati per motivi economici.

2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di validità del predetto accordo una separata contabilità al solo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera è tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8.

Art. 2.

I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.

Art. 3.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo, divenuti disoccupati tra il 1° ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto per periodi massimi di centottanta giorni comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, ad un trattamento speciale pari al 50 per cento dell'importo massimo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione, determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai lavoratori di cui al comma precedente che abbiano già usufruito delle prestazioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, è corrisposto un importo pari

alla differenza fra il trattamento speciale di cui al primo comma del presente articolo e quanto già percepito in base alla stessa legge.

Art. 4.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo 2, divenuti disoccupati successivamente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di centottanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero viene stabilito per ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione di cui al comma precedente determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Detto importo viene stabilito in una percentuale della misura massima del trattamento speciale determinato, per tale anno ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Ai fini della determinazione di tale percentuale, il consiglio di amministrazione di cui al precedente primo comma tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo italo-svizzero del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, dovranno essere versate da parte svizzera per l'anno considerato, nonché delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

4. Entro i novanta giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non potrà comunque superare il limite massimo ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procederà ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza sarà posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui al successivo articolo 9. In caso di insufficienza delle disponibilità di cui al precitato articolo, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

6. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo, liquidato a titolo provvisorio o definitivo, resta invariato anche se il periodo di erogazione dello stesso cade in anni diversi.

7. Trascorso il primo triennio di applicazione della presente legge, ove venga accertata la possibilità di fissare importi definitivi pari o superiori al 70 per cento della misura massima determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a determinare detti importi in tre misure differenziate in relazione ad altrettante fasce di retribuzione, minima, media e massima, ricavabili dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori.

Art. 5.

1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 è subordinata alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato l'iscrizione all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano nei trenta giorni successivi alla data della estinzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dall'articolo 2. Il trattamento speciale di cui all'articolo 4 non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.

2. Le domande di prestazioni, dirette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, devono essere presentate all'ufficio di collocamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 3 ed entro sessanta giorni dalla data di estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 4.

3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonché dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, da cui risultino il motivo dell'estinzione e la durata del rapporto medesimo.

4. Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, ove il predetto attestato non possa essere prodotto per accertata impossibilità del datore di lavoro, dovranno essere presentati un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonché una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualifica di lavoratore frontaliero e la sussistenza del motivo della estinzione del rapporto.

5. I trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento.

Art. 6.

Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955. n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilità della separata contabilità di cui al precedente articolo 1, secondo comma.

Art. 7.

1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura di questa.

2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi predetti è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella predetta assicurazione generale obbligatoria, è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.

4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilità della contabilità separata ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 8.

Le spese di amministrazione nonché quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle disponibilità della contabilità separata.

Art. 9.

Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1° aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui al precedente articolo 8, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Art. 10.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine « frontaliero » designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni « permesso di lavoro per confinanti » e « permesso di lavoro stagionale per confinanti » sono sinonimi dell'espressione « permesso di lavoro frontaliero ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 12 giugno 1984, n. **229.**

Provvedimenti urgenti per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, al restauro e valorizzazione dei beni culturali.

La Cámera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare il completamento, con carattere di urgenza, di un piano di recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, lo stanziamento di lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — GULLOTTI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 12 giugno 1984, n. **230.**

Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per la esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La dotazione di spesa di lire 100 miliardi prevista alla lettera *c*), articolo 4, titolo II, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevata a lire 140 miliardi.

Con i fondi di cui sopra il direttore generale dell'ANAS può provvedere anche al pagamento degli oneri di carattere generale, ivi comprese le competenze spettanti al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 527 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984 e con corrispondente integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 12 giugno 1984, n. **231.**

Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A-24 e A-25, e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere alla spesa di lire 75 miliardi per il pagamento di oneri per rate di saldo lavori, revisione prezzi, interessi moratori, espropri e contenzioso relativi alla realizzazione delle opere previste dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Il suindicato importo di lire 75 miliardi sarà accreditato alla contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Art. 2.

Per la realizzazione del manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, nonché dei relativi impianti tecnologici civili, viene elevato a L. 77.159.200.000 lo stanziamento di L. 20.000.000.000 di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 32, restando destinata la quota di lire 10 miliardi agli impianti speciali di sicurezza, da progettarsi a cura dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con la consulenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Restano ferme le modalità previste dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.

Art. 3.

All'onere di L. 132.159.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. **232.**

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonchè di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e l'imposta di fabbricazione sugli alcoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

Art. 2.

1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

2. Per le cessioni e le importazioni di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 e alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 358/79, e dell'articolo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 338/79, portanti l'indicazione fermentazione naturale in bottiglia o altra equivalente, diversi da quelli indicati al n. 21) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali importi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita rispettivamente nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986 e del 38 per cento dal 1° gennaio 1986.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L. 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico.

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 4.

1. L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si applica:

a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 19 aprile 1984, hanno assolto il diritto erariale o per i quali è stato versato, entro quindici giorni da tale data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonchè dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 19 aprile 1984.

2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati, sarà effettuata nella misura di L. 350.000 per ettanidro stabilita dall'articolo 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986.

Art. 5.

Per le ditte produttrici di bevande alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica.

Art. 6.

1. Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984.

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma 1, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni:

a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

b) della frutta e delle patate di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

Art. 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi nell'anno 1984, in lire 50 miliardi nell'anno 1985 e in lire 74 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazioni nelle prove sperimentali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, numero 72.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — FORTE — GORIA — LONGO — PANDOLFI — ALTISSIMO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1984.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 15 febbraio 1977, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione anche dei prodotti ittici;

Considerato che la durata prevista per la realizzazione comune è di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1978 e che numerosi progetti sono stati già ammessi al concorso del FEAOG Sezione orientamento e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano per mancanza di dotazioni finanziarie;

Ritenuto che la spesa per la concessione dei contributi da parte del Ministero della marina mercantile può calcolarsi in lire 2,3 miliardi, in corrispondenza del concorso comunitario predetto;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1984;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal regolamento comunitario n. 355/77, è determinata in lire 2.300.000.000 la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 2 miliardi e trecento milioni, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente, denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1984

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — CARTA — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1984
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 331

(3150)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1984.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1852/78 per la concessione di contributi in conto capitale a carico dello Stato italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento comunitario n. 1852/78, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1978 relativo ad un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera;

Considerato che numerosi progetti d'investimento interessanti il settore della pesca sono stati ammessi al beneficio delle provvidenze contributive della predetta sezione orientamento del FEAOG e non anche al corrispondente contributo dello Stato italiano a causa della limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione;

Ritenuto che per l'attuazione degli anzidetti progetti può calcolarsi a carico dello Stato italiano una spesa di lire 5,7 miliardi;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1984;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministero della marina mercantile;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal regolamento comunitario n. 1852/78, è determinata in lire 5.700.000.000 la spesa relativa ai contributi per i progetti indicati nelle premesse.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire cinque miliardi e settecento milioni, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvederà con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1984

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — CARTA — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1984
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 330

(3151)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 giugno 1984.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina per il 1985 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 6 aprile 1984, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per il 1985 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 6 aprile 1984 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per il 1985 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 8 giugno 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE

Adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 6 aprile 1984 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, sulla misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*) della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 6 aprile 1984, di stabilire, per l'anno 1985, in L. 10.000 (diecimila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente
AIUISETTI

Il consigliere segretario
BORDONI

(3165)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 aprile 1984.

Impegno della somma di L. 622.760.411 a favore della regione Piemonte ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 164/81, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge n. 744/83, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 846.945.000, quale anticipo del 5 % a favore della regione Piemonte;

Vista la dichiarazione n. 340/ES del 22 febbraio 1984, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 622.760.411, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Piemonte è impegnata la somma di L. 622.760.411, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 188

(3079)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 13 giugno 1984.

Misure a tutela dell'armamento nazionale nei traffici bilaterali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, modificata dalla legge 8 aprile 1976, n. 215, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

Visti gli articoli 20 e 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disposizioni sulla disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'acquisizione dei noli, la conclusione di contratti di trasporto di merci, per mandato espresso o tacito, con o senza rappresentanza, conferito da armatori o vettori stranieri, ovvero da enti di Stato esteri, preposti alla gestione e al controllo del trasporto marittimo sia alla importazione sia all'esportazione, vanno effettuate nel rispetto dei vigenti trattati internazionali di commercio e di navigazione ed, in carenza di accordi bilaterali, con la riserva della partecipazione dell'armamento italiano all'interscambio marittimo di linea, tra l'Italia e i Paesi esteri nella quota di traffico non inferiore al 50%.

Art. 2.

Coloro che operano per conto dei predetti armatori, vettori ed enti di Stato esteri, devono cooperare con lo Stato italiano per la stipula di trattati di commercio e di navigazione, prospettando ogni utile elemento conoscitivo e motivando eventuali contenuti di progetto al Ministro ed al Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 3.

Al fine di consentire al Ministro della marina mercantile di esercitare la vigilanza in ordine all'osservanza dell'art. 1 del decreto che precede, le autorità marittime periferiche, funzionalmente competenti, devono inoltrare al Ministro stesso il rendiconto dei carichi, i nominativi dei mandatari italiani e dei mandanti esteri, le bandiere utilizzate per il relativo trasporto.

Art. 4.

L'inosservanza dell'obbligo di cooperazione, di cui allo art. 2 del decreto che precede, costituisce abuso nell'esercizio della professione di raccomandatario marittimo e comporta la sottoposizione del contravventore alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Art. 5.

Le imprese armatoriali italiane, che intendano consorziarsi in pools, intese o conferences che controllano il traffico marittimo in entrata e in uscita fra l'Italia e altro Paese, devono, in carenza di accordi bilaterali, darne comunicazione al Ministro e al Consiglio superiore della marina mercantile, motivando i piani di convenienza commerciale, di incremento dei traffici, e di operatività portuale.

Art. 6.

L'applicazione del presente decreto dovrà essere senza pregiudizio degli impegni internazionalmente assunti dal nostro Paese.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1984

Il Ministro: CARTA

(3218)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 giugno 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982 (quadriennali), 1° luglio 1982 (quadriennali), 1° gennaio 1983 (biennali e quadriennali), 1° luglio 1983 (triennali e quinquennali) e 1° gennaio 1984 (quadriennali e settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1984 e scadenza 1° gennaio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9676/66-AU-27 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.200 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.400 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 717251/66-AU-55 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1984 e scadenza 1° gennaio 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,40% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;
all'8,40% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;
al 7,80% per i CCT biennali 1° gennaio 1983;
all'8,40% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;
al 7,90% per i CCT triennali 1° luglio 1983;
all'8,40% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;
al 7,90% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;
all'8,40% per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 263384 del 16 dicembre 1981, n. 4460 del 19 giugno 1982, n. 9676 e n. 9677 del 16 dicembre 1982, n. 711506 e n. 711507 del 18 giugno 1983, n. 717251 e n. 717252 del 16 dicembre 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1985, è determinato nella misura:

dell'8,40% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 6;

dell'8,40% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n.5;

del 7,80% per i CCT biennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 4.000 miliardi; cedola n. 4;

dell'8,40% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 4;

del 7,90% per i CCT triennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.200 miliardi; cedola n. 3;

dell'8,40% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.400 miliardi; cedola n. 3;

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 2;

dell'8,40% per i CCT settennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.827.400.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 168.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;

di L. 84.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;

di L. 312.000.000.000 per i CCT biennali 1° gennaio 1983;

di L. 168.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

di L. 252.800.000.000 per i CCT triennali 1° luglio 1983;

di L. 285.600.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

di L. 158.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

di L. 399.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

(3219)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 giugno 1984.

Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna vendemmiale 1981 nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 31 marzo 1983, con il quale è stata fissata la gradazione normale dei vini prodotti nella campagna vendemmiale 1981;

Ritenuta la necessità di integrare il provvedimento in questione con i dati relativi alla provincia di Lecce;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 15 marzo 1983, concernente la gradazione normale dei vini prodotti nella campagna vendemmiale 1981, sotto la voce regionale « Puglie » è aggiunta la provincia di Lecce 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(3196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 28 maggio 1984 il sig. Juan José Simon Bonilla, vice console onorario in Salamanca, con circoscrizione nelle province di Salamanca, Avila e Zamora, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, esclusivamente nei casi in cui è prevista l'esenzione dal pagamento dei diritti consolari;

d) ricezione e trasmissione delle richieste di rinnovo o rilascio di passaporti nazionali;

e) ricezione e trasmissione delle richieste di vidimazione di passaporti stranieri;

f) tenuta dello schedario dei cittadini;

g) tenuta della raccolta delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1984 il sig. Giovanni Piana, console onorario in Guayaquil (Ecuador), con circoscrizione nelle province di Guayas, Los Rios, Bolivar, Canar, El Oro, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Archipielago di Galapagos, Colon e Manabi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Quito;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(2984)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 17 aprile 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 12 giugno 1984, n. 219 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi, ad eccezione della tabella allegata al decreto-legge, che è stata integralmente sostituita dalla legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi *delle tariffe e dei prezzi amministrati* dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi *di tariffe e di prezzi amministrati* da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

« 1-bis. *Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.*

1-ter. *Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.*

1-quater. *Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1.*

1-quinquies. *Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.*

1-sexies. *Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi.*

1-septies. *All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma* 1-quinquies *si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.*

1-octies. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio* ».

Art. 2.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

Art. 3.

Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984.

(*L'art. 4 è soppresso*)

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA (*) PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI A CARICO DI ETA' INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI.

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.200.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.200.001 a 10.350.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.350.001 a 11.500.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.500.001 a 12.700.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.700.001 a 13.800.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.800.001 a 14.900.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.900.001 a 16.100.000	—	42.000	87.000	126.000
Da 16.100.001 a 17.250.000	—	34.000	79.000	117.000
Da 17.250.001 a 18.400.000	—	26.000	71.000	108.000
Da 18.400.001 a 19.500.000	—	20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 20.700.000	—	15.000	39.000	90.000
Da 20.700.001 a 21.800.000	—	—	23.000	81.000
Da 21.800.001 a 23.000.000	—	—	15.000	72.000
Da 23.000.001 a 24.000.000	—	—	—	54.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

(*) La tabella qui pubblicata è quella allegata alla legge di conversione, che ha sostituito la tabella allegata al decreto-legge.

(3177)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla S.p.a. AGIP all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 l'AGIP S.p.a., in San Donato Milanese, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare, quale istituto autorizzato, la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

(3176)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Penna S. Giovanni.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1984, n. 14/3169, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Penna San Giovanni è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 63.054.960 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 66.387.618 iscritto a ruolo a nome della S.I.A.C. Soc. coop. a r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3028)

Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Asti. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 146 del 29 maggio 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 29, comune di Cortazzone, al secondo rigo della qualità vigneto, cui corrispondono i rispettivi redditi dominicale ed agrario di lire 115.000 e lire 140.000, in luogo di « classe I » deve leggersi: « classe II »;

a pag. 32, comune di Dusino San Michele, l'importo relativo al reddito dominicale della qualità prato di classe III in luogo di « lire 48.000 » deve leggersi: « lire 18.000 »;

a pag. 44, comune di Morasengo, l'importo relativo al reddito dominicale della qualità prato di classe III in luogo di « lire 10.000 » deve leggersi: « lire 20.000 »;

a pag. 45, comune di Olmo Gentile, l'importo relativo al reddito dominicale della qualità seminativo di classe V in luogo di « lire 17.000 » deve leggersi: « lire 7.000 »;

a pag. 52, comune di San Giorgio Scarampi, l'importo relativo al reddito dominicale della qualità vigneto di classe III in luogo di « lire 30.000 » deve leggersi: « lire 40.000 »;

a pag. 60, comune di Vesime, in luogo della qualità « prato arborato irriguo » deve leggersi: « prato irriguo arborato ».

(3226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 13 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1686,30	1686,30	1686,50	1686,30	1686,50	1686,30	1686,75	1686,30	1686,30	1686,30
Marco germanico	620,85	620,85	620,50	620,85	620,75	620,85	620,75	620,85	620,85	620,85
Franco francese	201,89	201,89	201,60	201,89	201,75	201,89	201,87	201,89	201,89	201,88
Fiorino olandese	550,71	550,71	550,50	550,71	550,50	550,71	550,80	550,71	550,71	550,70
Franco belga .	30,427	30,427	30,43	30,427	30,40	30,42	30,42	30,427	30,427	30,43
Lira sterlina .	2337,30	2337,30	2339 —	2337,30	2337,60	2337,30	2337,90	2337,30	2337,30	2337,30
Lira irlandese	1899 —	1899 —	1899 —	1899 —	1897 —	1899 —	1897,70	1899 —	1899 —	—
Corona danese	169,27	169,27	169,20	169,27	169,25	169,27	169,21	169,27	169,27	169,26
E.C.U. .	1385,60	1385,60	1385 —	1385,60	1384,85	1385,60	1385,75	1385,60	1385,60	1385,60
Dollaro canadese	1295,50	1295,50	1297 —	1295,50	1296 —	1295,50	1295,85	1295,50	1295,50	1295,50
Yen giapponese .	7,262	7,262	7,27	7,262	7,26	7,26	7,263	7,262	7,262	7,26
Franco svizzero .	743,28	743,28	743,33	743,28	743,50	743,28	743,10	743,28	743,28	743,28
Scellino austriaco .	88,355	88,355	88,39	88,355	88,38	88,55	88,38	88,355	88,355	88,35
Corona norvegese .	217,36	217,36	217,25	217,36	217,30	217,36	217,36	217,36	217,36	217,36
Corona svedese .	209,04	209,04	209,25	209,04	209,25	209,04	209,10	209,04	209,04	209,03
FIM	291,45	291,45	291,40	291,45	291,30	291,45	291,43	291,45	291,45	—
Escudo portoghese	12 —	12 —	12,05	12 —	12,02	12 —	12,05	12 —	12 —	12 —
Peseta spagnola .	10,969	10,969	10,99	10,969	10,96	10,96	10,964	10,969	10,969	10,96

Media dei titoli del 13 giugno 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	77 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	98,200
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,500
» 6 % » » 1972-87 .	87,300
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	86,400
» 10 % » » 1977-92 .	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,175
» » » TR 2,5% 1983/93	107,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,125
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 8-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100,150
» » » » 1-11-1982/84 .	100,250
» » » » 1-12-1982/84 . .	100,375
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 3-1983/85 . .	100,175
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,950
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,350

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 5-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,550
» » » » 1-10-1982/86 .	100,775
» » » » 1-11-1982/86 .	100,650
» » » » 1-12-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,550
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,800
» » » » 1-10-1983/86 .	99,800
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,850
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,700
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,750
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,575
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,900
» » » » 1- 7-1983/88 .	100 —
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,750
» » » » 1-10-1983/88 .	100,600
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	98,900
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,475
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,450
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,750
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,55
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,450
» » » » 1983/90 11,50 %	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1984

Valuta	
Dollaro USA . .	1686,525
Marco germanico . . .	620,80
Franco francese . .	201,88
Fiorino olandese .	550,755
Franco belga . .	30,423
Lira sterlina	2337,60
Lira irlandese . . .	1898,35
Corona danese . . .	169,24
E.C.U.	1385,67
Dollaro canadese	1295,675
Yen giapponese	7,262
Franco svizzero	743,19
Scellino austriaco	88,367
Corona norvegese	217,36
Corona svedese	209,07
FIM	291,44
Escudo portoghese . . .	12,025
Peseta spagnola	10,966

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 14 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1687,700	1687,700	1687,80	1687,700	1687,70	1687,70	1687,700	1687,700	1687,700	1687,70
Marco germanico	622 —	622 —	622,70	622 —	622,15	622 —	622,200	622 —	622 —	622 —
Franco francese	202,150	202,150	202,35	202,150	202,20	202,15	202,240	202,150	202,150	202,15
Fiorino olandese	552,170	552,170	552,40	552,170	552,10	552,17	552,200	552,170	552,170	552,16
Franco belga	30,515	30,515	30,53	30,515	30,50	30,51	30,509	30,515	30,515	30,52
Lira sterlina	2342,500	2342,500	2343,50	2342,500	2341,05	2342,50	2341,600	2342,500	2342,500	2342,50
Lira irlandese	1902,500	1902,500	1903 —	1902,500	1901 —	1902,50	1902,600	1902,500	1902,500	—
Corona danese	169,750	169,750	169,90	169,750	169,70	169,75	169,770	169,750	169,750	169,75
E.C.U.	1389,500	1389,500	1390 —	1389,500	1385,67	1389,50	1389,700	1389,500	1389,500	1389,50
Dollaro canadese	1298 —	1298 —	1298 —	1298 —	1296 —	1298 —	1298,250	1298 —	1298 —	1298 —
Yen giapponese	7,299	7,299	7,31	7,299	7,29	7,29	7,300	7,299	7,299	7,29
Franco svizzero	745,590	745,590	745 —	745,590	744,50	745,59	745,700	745,590	745,590	745,48
Scellino austriaco	88,620	88,620	88,58	88,620	88,53	88,72	88,640	88,620	88,620	88,62
Corona norvegese	217,360	217,360	218 —	217,360	217,65	217,36	217,780	217,360	217,360	217,36
Corona svedese	209,420	209,420	209,30	209,420	209,50	209,42	209,400	209,420	209,420	209,42
FIM	292,050	292,050	292 —	292,020	291,50	292,05	292,170	292,050	292,050	—
Escudo portoghese	12 —	12 —	12,05	12 —	12,10	12 —	12,010	12 —	12 —	12 —
Peseta spagnola	10,982	10,982	11 —	10,982	11,05	10,98	10,985	10,982	10,982	10,98

Media dei titoli del 14 giugno 1984

Rendita 5 % 1935	76 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	87,300
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,500
» 10 % » » 1977-92	90 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	102,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,450
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,450
» » » » 1- 7-1982/84	99,450
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,025
» » » » 1-10-1982/84	100,075
» » » » 1-11-1982/84	100,200
» » » » 1-12-1982/84	100,525
» » » » 1- 1-1983/85	100,350
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,200
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,400
» » » » 1- 6-1983/85	100,850
» » » » 1- 1-1982/86	101,250
» » » » 1- 3-1982/86	101,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1982/86	101 —
» » » » 1- 6-1982/86	102 —
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 8-1982/86	101,300
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-11-1982/86	100,650
» » » » 1-12-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1983/86	99,650
» » » » 1- 8-1983/86	99,500
» » » » 1- 9-1983/86	99,700
» » » » 1-10-1983/86	99,900
» » » » 1- 1-1983/87	100,900
» » » » 1- 2-1983/87	100,700
» » » » 1- 3-1983/87	100,700
» » » » 1- 4-1983/87	100,650
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,925
» » » » 1-11-1983/87	99,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,750
» » » » 1- 8-1983/88	100,650
» » » » 1- 9-1983/88	100,550
» » » » 1-10-1983/88	100,500
» » » » 1-11-1983/90	100,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,900
» » » 18 % 1- 1-1985	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985	101,525
» » » 17 % 1- 7-1985	101,775
» » » 17 % 1-10-1985	101,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,450
» » » » 1983/90 11,5 %	100,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1984

Dollaro USA	1687,700	Lira irlandese	1902,550	Scellino austriaco	88,630
Marco germanico	622,100	Corona danese	169,760	Corona norvegese	217,570
Franco francese	202,195	E.C.U.	1389,600	Corona svedese	209,410
Fiorino olandese	552,185	Dollaro canadese	1298,125	FIM	292,110
Franco belga	30,512	Yen giapponese	7,299	Escudo portoghese	12,005
Lira sterlina	2342,050	Franco svizzero	745,645	Peseta spagnola	10,983

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Sefin - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Genova, alla società « Fiduciaria ligure piemontese - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Genova.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Nuova fiduciaria S.p.a. », in Brescia, alla società « Nazionale fiduciaria S.p.a. », in Brescia.

(3127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Cassino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone 11 giugno 1983, n. 3102/2°, l'Università degli studi di Cassino è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta Cisem, per la somma di L. 1.500.000.000, un edificio in corso di costruzione sito in Cassino, via Abate Aligerno, angolo Mazzaroppi.

(2791)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984. (Ordinanza n. 240/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Considerato che il comma 9 del citato decreto-legge n. 159 demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di determinare i criteri e le modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamità di cui al decreto stesso;

Vista l'ordinanza n. 77/FPC del 30 novembre 1983 concernente ulteriore affidamento di fondi alla regione Umbria per far fronte alle necessità derivate dall'evento sismico del mese di ottobre 1982;

Ravvisata la necessità di disciplinare gli interventi di riattazione per consentire il più celere rientro della popolazione sistemata in alloggi precari, tenendo conto delle analoghe disposizioni già emanate a seguito del terremoto dell'ottobre 1982 anche allo scopo di evitare una doppia disciplina della stessa materia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le provvidenze, di cui alla presente ordinanza, sono dirette a consentire la riattazione degli immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici, colpiti dal sisma del 29 aprile 1984, anche in aggravamento dei danni causati dal terremoto del 17 ottobre 1982, siti nei territori dei sottoelencati comuni della regione Umbria:

Assisi	Foligno
Bastia Umbra	Fossato di Vico
Città di Castello	Gualdo Tadino
Corciano	Gubbio
Castacciaro	Monte S. Maria Tiberina
Montone	Sigillo
Nocera Umbra	Spello
Perugia	Umbertide
Pietralunga	Valfabbrica
Scheggia e Pascelupo	Valtopina

Le provvidenze della presente ordinanza si applicano anche agli interventi unitari su singoli edifici del restante territorio regionale, sempreché venga formalmente accertato, dal comune competente per territorio, che i danni siano derivati dal sisma del 29 aprile 1984. Le stesse provvidenze sono concesse ai proprietari ed altri aventi titolo che hanno proceduto alla esecuzione dei lavori di riattazione, sulla base dell'apposito atto deliberativo della giunta regionale n. 2748 del 23 maggio 1984, e che presentino la necessaria domanda e la relativa documentazione entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Sono approvate le norme tecniche contenute nell'allegato *A* della presente ordinanza.

E' approvato l'allegato *B* concernente modifiche e integrazioni all'allegato 1 all'ordinanza n. 77/FPC del 30 novembre 1983.

Art. 3.

Sono ammesse ai benefici della presente ordinanza le unità immobiliari, a qualunque uso adibite, escluse quelle che i comuni intendono sottoporre a piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I progetti dei lavori debbono prevedere il ripristino della piena funzionalità abitativa delle unità immobiliari e, in quanto possibile, l'adeguamento delle stesse alle esigenze del nucleo familiare del proprietario anche sotto l'aspetto igienico e sanitario.

Eventuali varianti qualitative e quantitative che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse entro il limite del contributo massimo previsto per ogni unità immobiliare.

Art. 4.

Per l'esecuzione degli interventi di riattazione, di cui alla presente ordinanza, sarà erogato un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 120.000 a metro quadrato di superficie utile, comunque non superiore a L. 15.000.000 per unità abitativa.

Per l'ulteriore adeguamento igienico e funzionale è previsto un contributo massimo di L. 80.000 a metro quadrato di superficie utile, comunque non superiore a L. 10.000.000 per unità abitativa.

Deroghe alla suddivisione di cui sopra sono ammesse, fermo restando il tetto complessivo di 25.000.000, soltanto nei confronti del tetto di 15.000.000, ai fini di assicurare la maggiore sicurezza sismica, e purché sia altresì garantito l'adeguamento igienico-funzionale.

La superficie delle unità immobiliari viene calcolata come segue:

a) per le unità ad uso abitazione: deve essere calcolata con riguardo alla parte dell'unità più precipuamente adibita ad abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, ricomprendendo nel calcolo anche gli imbotti di finestre e le soglie delle porte. Sono perciò esclusi dal predetto calcolo gli elementi accessori esterni all'unità ad uso di abitazione ad essa pertinenti, quali balconi, terrazze, cantine, soffitte, cortili, chiostrine, scale autorimesse o posti macchina d'uso singolo ed altri accessori simili;

b) per le unità adibite ad uso diverso dal precedente punto *a*): la superficie è misurata con le modalità di cui sopra e deve essere calcolata con specifico riguardo a tutti i vani o locali di qualsiasi natura destinati o pertinenti all'attività produttiva e con riferimento alle singole unità immobiliari.

Art. 5.

La domanda per conseguire il contributo di cui al precedente articolo, relativamente ai beni colpiti dal sisma del 29 aprile 1984, in carta semplice, deve essere presentata al sindaco entro il 30 giugno 1984 a pena di decadenza.

Non sono tenuti alla presentazione della domanda, di cui al comma precedente, i soggetti che hanno prodotto l'istanza e la relativa documentazione, ai sensi dell'allegato 1 dell'ordinanza 30 novembre 1983, n. 77/FPC che, per effetto del sisma del 29 aprile 1984, abbiano subito danni in aggravamento.

La stima dei lavori di riattazione, riferita alla domanda di cui al precedente primo comma, deve essere presentata, a pena di decadenza, al comune competente per territorio, entro il 10 settembre 1984.

I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo debbono presentare, entro lo stesso termine del 10 settembre 1984, la perizia suppletiva relativa ai danni in aggravamento e/o alle opere di cui alle direttive tecniche contenute nell'allegato *A*, e/o ai lavori di adeguamento delle unità abitative alle esigenze del nucleo familiare del proprietario, anche sotto l'aspetto igienico e sanitario.

Le stime di cui al terzo ed al quarto comma, redatte da un tecnico iscritto all'albo professionale, debbono essere giurate presso la pretura nel cui territorio è ubicato l'immobile colpito.

Nel caso di inerzia del proprietario, o del titolare di diritto reale di godimento, l'inquilino, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al prmo comma, può presentare la domanda di contributo e rimane legittimato alla presentazione del progetto, all'esecuzione dei lavori ed alla riscossione del contributo.

L'amministrazione concedente rimane estranea ad ogni controversia che, in ogni caso, possa insorgere in ordine alla spettanza del contributo.

I comuni di cui al precedente art. 1 debbono produrre, entro il 20 settembre 1984, alla regione Umbria l'elenco degli aventi diritto alle provvidenze di cui alla presente ordinanza con l'indicazione dell'importo delle perizie presentate.

I comuni già colpiti dal terremoto dell'ottobre 1982 ed individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1983, debbono altresì integrare l'elenco di cui al precedente comma per le finalità di cui all'ordinanza n. 77/FPC del 30 novembre 1983.

Art. 6.

Nei condomini le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei condomini, a prescindere dal valore delle quote.

Ove non esista regolamento di condominio, ed in ogni altro caso di comunione, le quote millesimali sono determinate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di cui al comma precedente. La stessa assemblea straordinaria legittima un condominio od anche un estraneo alla presentazione della domanda di contributo ed all'espletamento di tutti gli altri adempimenti necessari per il ripristino dell'edificio.

Vale per l'amministrazione concedente quanto disposto al settimo comma del precedente art. 5.

Art. 7.

Nei casi di comunione, non compresi nell'elencazione dell'art. 1117 del codice civile, è ammessa la presentazione della domanda e il compimento di tutte le attività necessarie per la utilizzazione del contributo, da parte di uno dei comproprietari, dopo che siano decorsi senza effetto dieci giorni dalla formale intimazione a provvedere agli altri comproprietari rimasti inattivi.

Art. 8.

Il diritto di proprietà o la qualità di titolare di diritto reale di godimento o di possessore nonché la qualità di inquilino sono dimostrati mediante dichiarazione giurata resa dinanzi al pretore od a pubblico ufficiale che previa ammonizione ed identificazione del dichiarante ne autentica la sottoscrizione.

Art. 9.

Con le stesse forme di cui all'articolo precedente è comprovata la consistenza dell'unità immobiliare e, ai fini dell'adeguamento abitativo, del nucleo familiare del proprietario.

Art. 10.

In caso di inerzia dei soggetti di cui al precedente art. 5 e, comunque, decorsi dieci giorni dalla formale intimazione rimasta senza effetto, il comune è legittimato a sostituirsi nell'esecuzione dei lavori e nella riscossione del contributo limitatamente ai lavori relativi ai danni delle parti strutturali e all'adeguamento antisismico degli edifici e di quelle unità immobiliari adibite ad abitazione nei casi in cui il nucleo familiare che le utilizzava, a qualunque titolo, fosse costretto in sistemazione precaria.

Art. 11.

In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti.

I miglioramenti che derivano all'unità immobiliare per effetto degli interventi di cui alla presente ordinanza non incidono, per un triennio, sui coefficienti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Non è consentito mutamento nella destinazione d'uso, per un biennio dalla ultimazione dei lavori, delle unità abitative che abbiano usufruito degli interventi di riattazione di cui alla presente ordinanza.

Art. 12.

Il contributo concesso ai sensi della presente ordinanza non sana l'illecito urbanistico.

Art. 13.

Ai fini della presente ordinanza, restano in vigore le disposizioni contenute nell'allegato 1 all'ordinanza n. 77/FPC del 30 novembre 1983, come modificato dall'allegato *B* alla presente ordinanza, relative alla redazione delle stime dei lavori, alla concessione ed all'erogazione dei contributi, all'inizio ed all'ultimazione dei lavori, all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori in deroga alla procedura concessiva del contributo, al coordinamento dei piani dei comuni ed il riparto dei fondi.

Ai destinatari delle provvidenze di cui all'ordinanza n. 77/FPC del 30 novembre 1983, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 14.

Le provvidenze, di cui alla presente ordinanza, sono altresì dirette alla riattazione di opere e beni pubblici di proprietà dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, colpiti dal sisma del 29 aprile 1984.

Per i limiti di spese e per le altre modalità relative alle provvidenze di cui al primo comma, restano in vigore le disposizioni di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 77/FPC del 30 novembre 1983, come modificato con allegato *B* alla presente ordinanza.

I comuni e gli altri enti pubblici non economici debbono produrre entro il 30 luglio 1984 l'elenco delle opere e/o dei beni di loro proprietà per i quali intendono richiedere le provvidenze di cui al presente articolo, indicando l'importo necessario per ogni singolo intervento, anche per stralcio funzionale, precisando altresì il loro ordine prioritario, e anche con riferimento ai danni subiti a causa dell'evento sismico del 17 ottobre 1982.

Art. 15.

La regione Umbria nell'esercizio 1984 è autorizzata ad assumere impegni di spesa, per le finalità di cui alla presente ordinanza, fino ad un massimo di lire 35 miliardi.

Per far fronte agli interventi di cui al precedente comma la regione Umbria è autorizzata a prelevare fondi dal conto corrente ad essa intestata presso la Tesoreria centrale dello Stato in deroga al disposto dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

1. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1.1. *Intervento di riattazione sugli edifici.*

Si definisce intervento di riattazione di un edificio con struttura portante verticale in muratura un complesso di opere che tenda a riparare i danni provocati dalle azioni sismiche garantendo contestualmente una maggiore sicurezza nei confronti di futuri eventi sismici.

A tal fine si deve conseguire una razionale organizzazione del sistema resistente mediante una adeguata legatura degli elementi strutturali fra di loro, previa risarcitura delle lesioni o rifacimenti localizzati di parti danneggiate.

Al successivo punto 1.3 sono descritti gli interventi minimi che devono essere effettuati affinché possa ritenersi raggiunta la finalità della riattazione. Potranno anche essere eseguiti interventi

alternativi della stessa natura di quelli qui descritti, purché di maggiore efficacia, con particolare riferimento a quelli indicati dal decreto ministeriale 2 luglio 1981 e dalla circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 21745 del 30 luglio 1981.

Per le riparazioni degli edifici in calcestruzzo armato e per quelli in muratura esclusi nel successivo punto 1.2 si applica la disciplina del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 e della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni e sono inseriti nei programmi relativi alle ricostruzioni. Con successiva ordinanza saranno emanate le norme tecniche concernenti l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'art. 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159.

1.2. *Edifici sui quali possono essere eseguiti gli interventi di riattazione.*

Gli interventi di riattazione eseguiti con i contributi previsti nella presente ordinanza sono effettuati sugli edifici in muratura danneggiati dal terremoto ad esclusione dei seguenti:

a) edifici la cui resistenza convenzionale alle forze orizzontali, valutata con la procedura semplificata riportata nell'annesso 1, risulti minore del 14% del peso totale dell'edificio ($C < 0,14$) per le zone di seconda categoria ($S = 9$), oppure minore del 20% ($C < 0,20$) per le zone di prima categoria ($S = 12$). Il calcolo del peso dell'edificio si effettua secondo quanto è prescritto al punto C.6.1.1 del decreto ministeriale 3 marzo 1975.

La valutazione del coefficiente C deve essere effettuata alla quota di spiccato dal piano campagna. Nel caso di edifici in pendii si intende per quota di spiccato dal piano campagna quella a monte. Il peso dell'edificio va inteso come peso delle parti sovrastanti la quota alla quale si effettua il calcolo di C;

b) edifici con pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

c) edifici che abbiano subito crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 3% della superficie totale delle murature portanti;

d) edifici che in corrispondenza di almeno un livello presentino lesioni diagonali passanti su oltre il 30% della superficie totale delle strutture verticali del livello stesso;

e) edifici con lesioni di schiacciamento che interessano più del 30% delle murature;

f) edifici interessati da cedimenti di fondazione;

g) edifici esclusi ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza.

1.3. *Interventi tecnici per la riattazione.*

1.3.1. *Risarcitura delle lesioni.*

La risarcitura delle lesioni sarà effettuata o mediante la tecnica del cuci e scuci ovvero mediante l'effettuazione di iniezioni di malta cementizia. In quest'ultimo caso le iniezioni saranno effettuate mediante fori in numero non inferiore a 4 per m^2, secondo le modalità indicate nella circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 30 luglio 1981, n. 21745. La zona interessata dalle iniezioni dovrà estendersi per almeno 1 m in ogni direzione oltre l'area lesionata.

1.3.2. *Incatenamenti.*

Ai livelli di volte e solai privi di cordoli o tiranti dovranno essere disposti incatenamenti sia esterni sia interni, su tutte le murature considerate resistenti alle azioni sismiche; tali incatenamenti, quando si riferiscono a murature esterne, dovranno interessare tutto il perimetro dell'edificio.

Le modalità esecutive saranno quelle della citata circolare n. 21745 del 30 luglio 1981.

1.3.3. *Architravi.*

Nel caso di architravi lesionate queste saranno sostituite o rinforzate con elementi metallici o in cemento armato.

1.3.4. *Orizzontamenti.*

Nel caso di solai con struttura portante in legno le travi portanti saranno collegate alle murature per mezzo di piastre metalliche, passanti attraverso lo spessore della muratura, adeguatamente ancorate all'esterno. Nel caso di solai con struttura portante in travetti e voltine o tavelloni, che siano privi di soletta od altro elemento di irrigidimento, i travetti saranno legati con tondini metallici di diametro non inferiore a 14 mm, o altri elementi equivalenti, disposti ortogonalmente alla tessitura dei solai e fissati ai travetti al lembo inferiore di questi ultimi, ad interasse non inferiore a 2 metri. I tondini (o elementi) e travetti dovranno essere ancorati alle pareti perimetrali sulla loro superficie esterna.

1.3.5. *Coperture.*

Interventi analoghi a quelli riguardanti gli orizzontamenti varranno anche per le coperture, che dovranno essere eventualmente rese non spingenti anche mediante incatenamenti e dovranno essere collegate alle murature con vincoli in grado di trasferire forze orizzontali. Ai fini suddetti si definisce spingente una copertura tale da esercitare rilevanti forze orizzontali sulle murature anche in presenza dei soli carichi verticali.

1.3.6. *Oggetti verticali.*

Elementi verticali (comignoli, torrini, ecc.) dovranno essere opportunatamente vincolati alle strutture portanti.

1.3.7. *Scale.*

Per la riparazione di scale lesionate si applicano le norme del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 luglio 1981.

1.4. *Carattere unitario degli interventi.*

La progettazione e le valutazioni connesse all'intervento devono avere carattere unitario per ogni edificio. Qualora questi sia composto da più unità abitative ammesse al contributo, il suddetto carattere unitario potrà essere ottenuto o affidando la definizione dell'intervento ad un solo professionista oppure, nel caso di incarico plurimo, attraverso la necessaria collaborazione dei professionisti incaricati.

Tutte le opere e parti dell'intervento avente carattere strutturale, e quindi da considerare fattori essenziali al conseguimento della prestazione antisismica dell'edificio, saranno considerate come condominiali ai fini della ripartizione della spesa.

Nel caso l'edificio sia inserito in un agglomerato, nella progettazione dell'intervento si dovrà tener conto della possibile interazione strutturale con gli edifici adiacenti; in particolare il progettista dovrà:

garantire che gli interventi progettati non aggravino la situazione degli edifici adiacenti;

valutare, sia pure in modo approssimato, le eventuali forze che gli edifici adiacenti trasmettono all'edificio oggetto dell'intervento, sia in relazione alle diverse rigidezze e masse in gioco, sia in relazione alla eventualità di mancato intervento su detti edifici.

2. Obblighi del progettista.

Unitamente agli elaborati tecnici previsti dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il progettista dovrà produrre:

a) un'analisi dettagliata dello stato di fatto dell'edificio specificante le caratteristiche dell'organismo strutturale nel suo complesso, degli elementi strutturali, delle condizioni del collegamento tra di loro e la natura dei materiali costituenti;

b) una descrizione dettagliata dello stato di danneggiamento specificante l'entità e la natura dei dissesti riportati dai vari elementi strutturali;

c) il calcolo della resistenza convezionale alle azioni orizzontali di cui al punto 1.2., lettera *a*);

d) la descrizione dettagliata, anche graficamente, degli interventi previsti.

3. Strutture in cemento armato.

Sono consentiti interventi di riattazione su edifici con struttura portante in cemento armato purché questi riguardino solo elementi non strutturali e purché il telaio portante non risulti danneggiato.

Allegato *B*

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO 1 DELL'ORDINANZA N. 77/FPC DEL 30 NOVEMBRE 1983

All'allegato 1 all'ordinanza n. 77/FPC del 30 novembre 1983 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Nella parte concernente: « Criteri e modalità in relazione ad interventi da effettuare su edifici di proprietà privata e di enti pubblici economici »:

sono soppressi i commi n. 4 e 7;

il comma n. 13 è sostituito dai seguenti:

« Le provvidenze, in ogni caso sono concesse nei limiti dei fondi assegnati al comune e disponibili. Per tale finalità ciascun comune individua, sulla base di direttive impartite dalla giunta regionale, con proprio atto deliberativo, le priorità dei vari interventi avuto riguardo alla natura ed all'urgenza delle opere da realizzare da valutarsi anche in relazione agli interessi urbanistici, storico-artistici ed ambientali ».

« Nelle direttive di cui al comma precedente la giunta regionale dovrà assicurare comunque la preferenza agli interventi di riattazione di immobili costituiti da abitazioni effettivamente stabilmente occupate e abbandonate, a seguito di ordinanza sindacale, a causa dei danni subiti »;

i commi n. 20, 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

« Al coordinamento dei piani comunali ed al riparto dei fondi provvede la giunta regionale ».

« La regione Umbria, a richiesta dei comuni interessati, può procedere ad anticipazioni per le finalità relative alla concessione di contributi ».

« I comuni competenti per territorio, fino alla formale determinazione dell'importo definitivo loro assegnato, potranno procedere alla concessione dei predetti contributi nei limiti degli importi loro anticipati da parte della regione Umbria »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« In deroga alle precedenti disposizioni i proprietari che abbiano prodotto la domanda di contributo e la documentazione di cui al primo e terzo comma — che intendano anticipare l'inizio dei lavori di riattazione previsti dalla presente ordinanza — possono richiedere apposita autorizzazione al comune competente per territorio ».

« Il sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione precitata sulla base di una previa verifica dell'esistenza e della natura dei danni subiti dal bene colpito a seguito del sisma del 17 ottobre 1982, sulla scorta della perizia giurata di cui al terzo comma, lettera *a*), della presente ordinanza, nonché — nell'ipotesi di immobile costituito da più unità — che l'intervento sia stato progettato e venga realizzato unitariamente d'intesa fra tutti i proprietari interessati almeno per la parte strutturale ».

« Il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra non completa alcuna aspettativa ».

« L'inizio dei lavori — come sopra autorizzati — di cui deve essere data comunicazione al comune — deve essere effettuato con l'osservanza del possesso della concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione ».

Nella parte concernente: « Criteri e modalità in relazione ad interventi da effettuare su beni ed opere di proprietà dei comuni, dell'amministrazione provinciale di Perugia e di altri enti pubblici non economici »:

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per le opere di culto di proprietà di enti pubblici o di enti ecclesiastici provvedono, con le disponibilità dei rispettivi bilanci, le competenti amministrazioni statali »;

al comma secondo le parole « fino ad un massimo di lire 50 milioni » sono sostituite: « fino ad un massimo di lire 80 milioni »;

dopo il comma secondo è inserito il seguente:

« Per interventi di rilevante importanza la giunta regionale — sentito l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile — può procedere, con le modalità di cui sopra, alla concessione di contributi fino al limite massimo di lire 150 milioni ».

il comma quarto è sostituito dal seguente:

« All'assegnazione complessiva dei fondi, per ogni singolo ente interessato, provvede la giunta regionale ».

ANNESSO 1

VALUTAZIONE APPROSSIMATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE DELLE FORZE ORIZZONTALI

Numero di piani $N =$

Area totale coperta $A_t = m^2$

Area totale elementi resistenti dir. x $A_x = m^2$

dir. y $A_y = m^2$

Minimo fra A_x e A_y $A = m^2$

Massimo fra A_x e A_y $B = m^2$

$a_o = A/A_t =$ $\gamma = B/A =$

Resistenza caratteristica $\tau_k = t/m^2$ (vedi annesso 2)

Peso per unità di area coperta di un livello dell'edificio:

peso specifico murature $P_m =$ t/m^3

carico permanente solaio $P_s =$ t/m^2

altezza del piano $h =$ m

$q = (A_x + A_y)\, hp_m / A_t + P_s =$ t/m^2

$$C = \frac{a_o\, \tau_k}{q \cdot N} \sqrt{1 + \frac{q \cdot N}{1{,}5\, a_o\, \tau_k\, (1 + \gamma)}}$$

ANNESSO 2

VALORI DELLA RESISTENZA TANGENZIALE DI RIFERIMENTO (t/m²)

Tipo di muratura	τ_k (1)	τ_k (2)
a) Murature non consolidate, non lesionate:		
Mattoni pieni - Malta bastarda	12	6-12
Blocco modulare (con caratteristiche rispondenti alle prescrizioni del decreto ministeriale 3 marzo 1975 29×19×19 - Malta bastarda	8	8
Blocco in argilla espansa o calcestruzzo - Malta bastarda	18	18
Murature in pietra (in presenza di ricorsi di mattoni estesi a tutto lo spessore del muro il valore di τ_k può essere incrementato del 30%).		
Pietrame in cattive condizioni (non squadrato)	2	2
pietrame squadrato e ben organizzato .	7	7-9
a sacco in buone condizioni	4	4
Blocco di tufo	10	2-10
b) Murature nuove:		
Mattoni « pieni » con fori circolari - Malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/m² .	20	20
Forati doppio UNI rapp. vuoto/pieno = 40% - Malta cementizia - Rm non minore di 1450 t/m²	18	18
c) Murature consolidate:		
Mattoni pieni, pietrame squadrato consolidati con due lastre in calcestruzzo armato da cm 3 (minimo)	11	11
Pietrame iniettato - Murature in pietra a sacco consolidate con due lastre in cls armato da cm 3 (minimo)	11	11

(1) Valori del decreto ministeriale 2 luglio 1981.

(2) Valori suggeriti in relazione alle diverse situazioni di fatto per le murature di mattoni pieni si indica l'intervallo di valori da 6 a 12 t/m²: l'estremo inferiore è riferito a murature antiche con malta particolarmente scadente ed in cattivo stato di conservazione, mentre l'estremo superiore si applica a murature ben conservate; nel caso di murature in pietrame si userà il valore 2 in presenza di pietre non squadrate; per pietrame squadrato si suggerisce l'intervallo 7-9 t/m²: si assumerà $\tau_k = 7$ per *pietrame grossolanamente squadrato* mentre si adotterà $\tau_k = 9$ nel caso di blocchi ben squadrati e di murature omogenee e ben intessute; per le murature in tufo l'intervallo suggerito va da 2 a 10 t/m²; si adotterà $\tau_k = 2$ per murature a sacco con malta di cattiva qualità, fattura pessima e letti di malta solo orizzontali; si potrà assumere $\tau_k = 3$ per murature nelle stesse condizioni di quelle ora citate ma non a sacco; si adotterà $\tau_k = 4$ quando, pur in presenza di malta di cattiva qualità, si tratti di murature che presentano anche letti di malta verticali; l'estremo superiore si riferisce a murature con malta di buona qualità, omogenee e ben intessute; nel caso infine di murature composte con materiali diversi, si determinerà il valore di τ_k come *media pesata dei valori indicati nella* **tabella**, usando come pesi le stime delle percentuali relative ai diversi materiali utilizzati.

(3169)

Interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità relativi a movimenti franosi nei comuni di Assisi, Perugia, Valfabbrica, Verbicaro e Pizzoferrato. (Ordinanza numero 201/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le reiterate segnalazioni della regione Umbria e dei comuni di Perugia, Assisi e Valfabbrica per gravi dissesti franosi;

Viste in particolare le note n. 1328 GAB del 30 gennaio 1984 e 260 GAB del 9 e 16 marzo 1983 con le quali la prefettura di Perugia evidenzia le drammatiche conseguenze dei cennati movimenti franosi anche ai fini della pubblica incolumità;

Viste le reiterate segnalazioni del comune di Verbicaro e della prefettura di Cosenza relative alla situazione di dissesto nel cennato comune di Verbicaro;

Viste le richieste della prefettura di Chieti con le quali si segnala una pericolosa frana nel centro abitato del comune di Pizzoferrato;

Ritenuto che i cennati movimenti franosi necessitano di urgenti interventi di emergenza;

Ravvisata l'opportunità di assegnare alle regioni Umbria, Calabria ed Abruzzo un contributo speciale per gli interventi di cui sopra che può essere determinato rispettivamente in L. 5.500.000.000 (cinquemiliardicinquecentomilioni) alla regione Umbria, L. 3.000.000.000 (tremiliardi) alla regione Calabria e L. 1.000.000.000 (unmiliardo) alla regione Abruzzo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Vengono assunti a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, gli oneri relativi alle opere necessarie alla sistemazione dei movimenti franosi citati nelle premesse, determinati in complessive L. 9.500.000.000 (novemiliardicinquecentomilioni).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3168)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 5 giugno 1984, n. **10744/6.2.19.10.**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 relativo alla corresponsione del compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P.

Con la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 31 maggio 1984, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'oggetto, è stata data attuazione all'accordo Governo-Sindacati del 2 aprile 1984, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, per la parte riguardante l'istituzione di un compenso incentivante a favore del personale dei Ministeri. La presente circolare illustrativa offre l'occasione per sottolineare che, con l'istituzione di un emolumento accessorio articolato per funzioni e condizioni di lavoro, si è inteso attivare uno strumento remunerativo che migliori la qualità dei servizi resi dalle amministrazioni dello Stato, al fine di rispondere alla richiesta dei cittadini utenti ed alle esigenze operative degli uffici. L'istituto, pertanto, non può in nessun caso essere considerato come espediente per una gratuita crescita salariale, in quanto dovrà essere legato ad effettive prestazioni ed a particolari situazioni lavorative. Suo scopo, infatti, è anche quello di favorire l'accettazione, da parte del personale, di attività e compiti gravosi, in riferimento alle loro realtà lavorative o ambientali.

Con l'occasione, inoltre, si è ritenuto di dover mettere ordine nella materia, riconducendo ad unità di sistema l'attribuzione di talune indennità già esistenti, in quanto rispondenti alla natura del compenso incentivante di cui all'oggetto (indennità per maneggio valori, meccanografica, per servizio notturno e festivo, ecc.) nonché quelle particolari, riservate al personale di determinate amministrazioni. Non v'è dubbio che le indennità o compensi soppressi ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in argomento, restano in vigore per il personale non rientrante tra quello previsto all'art. 1 dello stesso decreto.

Presupposto, *ma non esclusivo*, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, è la presenza del dipendente al posto di lavoro, che potrà essere efficace soltanto se e quando essa sia costante ed impegnata. Talché l'erogazione del compenso è legata alle effettive prestazioni, con percentuali di riduzione per i casi di assenze, non soltanto giornaliere ma anche orarie. Pertanto si rappresenta alle amministrazioni in indirizzo l'esigenza di attivare opportuni controlli, richiamando le stesse ai contenuti della circolare di questo dipartimento n. 13610/8/0/17/3/0, in data 19 febbraio 1981. A tal fine si prega di porre subito allo studio un programma di sistemi di rilevazione elettronica dell'entrata ed uscita del personale e conseguentemente di formulare concrete proposte al dipartimento per la funzione pubblica (servizio V), previa intesa con le organizza-

zioni sindacali, ai sensi della legge quadro e con le modalità dettate dalla circolare n. 6551/6.19.11 del 2 aprile 1984 in materia di accordi decentrati.

Per intanto, ed in attesa che sia possibile attivare i sistemi predetti, è necessario che presso i singoli uffici siano istituite forme di accertamento sussidiarie nei modi consueti, adottando appositi registri ove saranno annotate le assenze, i ritardi ed i permessi. Questi ultimi dovranno essere rilasciati per iscritto, avvalendosi di modelli a madre e figlia, numerati progressivamente. La documentazione, da utilizzare ai fini della liquidazione delle competenze dovute, dovrà essere tenuta a disposizione degli ispettori di finanza comandati presso il dipartimento per la funzione pubblica, ai quali, ai sensi del quarto comma dell'art. 27 della legge quadro, è demandato il compito di « verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato ».

Per quanto attiene alle assenze ed ai ritardi verificatisi dal 1° gennaio alla data di ricezione della presente circolare, non dovrebbero sussistere problemi, atteso che, con telex circolare n. 7226 del 29 dicembre del dipartimento per la funzione pubblica, tutte le amministrazioni furono invitate ad effettuare le opportune rilevazioni. Al riguardo, è appena il caso di precisare che anche le aliquote di maggiorazione competono con effetto dal 1° gennaio scorso.

Poiché sull'elemento « presenza » sono state date, da qualche parte, distorte valutazioni con conseguenti critiche quanto meno infondate, è il caso di precisare, affinché i signori dirigenti ne prendano atto, che il motivo ispiratore della istituzione del compenso incentivante è ben lungi dall'essere quello di remunerare la presenza in servizio del dipendente, presenza che, come è noto, discende, come obbligo giuridico, dal rapporto di impiego, bensì quello di cogliere l'occasione per introdurre un elemento penalizzante nei casi di mancato rispetto di tale obbligo, in considerazione del fatto che la ridotta prestazione oraria incide negativamente sul processo di produttività cui il compenso è ispirato.

Quanto sopra a prescindere dall'obbligo di recupero dei ritardi, come previsto dal secondo comma dell'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Ciò premesso, in relazione alle finalità da perseguire, si ritiene di dover dare alcune indicazioni per un'aderente applicazione del nuovo istituto.

Destinatari - L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'indicare le categorie alle quali compete il compenso, ne condiziona l'attribuzione all'effettiva prestazione di servizio, escludendo così il personale che, salvo le due eccezioni espressamente previste, per qualsiasi motivo non è presente presso l'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda le eccezioni predette esse attengono al personale che è collocato in posizione di aspettativa per motivi sindacali o a quello che, con provvedimento formale, è legittimamente autorizzato ad assentarsi dal posto di lavoro per i soli casi previsti dall'art. 47 della legge n. 249/1968 e successive modificazioni, nonché quello che si assenta per malattia che risulti, sulla base di certificazione medica, derivante da infermità o infortunio formalmente riconosciuto come conseguente a causa di servizio. Le assenze verificatesi anteriormente al detto riconoscimento, costituiscono elemento di detrazione dal compenso base.

Con riferimento al genere di attività, deve poi farsi presente che le maggiorazioni di cui al decreto in oggetto sono riconosciute *ad personam* e, come tali vanno corrisposte soltanto a quei dipendenti applicati ai servizi espressamente indicati, senza generalizzazioni di alcun tipo e quindi con esclusione del personale di semplice supporto ai servizi stessi.

In particolare, poi, è opportuno chiarire che la formulazione dell'art. 8, riguardante il personale delle dogane, prevede l'attribuzione della maggiorazione del 130 per cento ai soli addetti ai servizi periferici. Allo scopo si precisa che nell'espressione « altri uffici della Direzione generale delle dogane » sono da individuare i servizi periferici centralizzati, quali i servizi ispettivi, gli uffici di riscontro, gli uffici tecnici, ecc., con esclusione, quindi, di quelli che costituiscono la struttura funzionale della direzione generale.

Presenza in servizio - Non è superfluo soggiungere che l'assenza dal posto di lavoro e i ritardi dovuti a motivi di servizio per incarichi in sede o fuori sede (sopralluoghi, partecipazione a organi collegiali, accertamenti esterni, missioni all'interno e all'esterno, ecc.) non danno luogo a detrazioni, mentre vanno presi in considerazione tutti gli altri casi di assenza, siano essi autorizzati (ad esempio permessi eccezionali nell'interesse del dipendente) o, a maggior ragione, arbitrari, a prescindere dal recupero orario, che trova giustificazione nell'obbligo che al dipendente incombe di soddisfare l'intera prestazione giornaliera o settimanale di lavoro, cui è statutariamente tenuto.

Con l'occasione si reputa necessario raccomandare la massima vigilanza intesa ad accertare la presenza del personale al posto di lavoro durante le ore di servizio, con l'avvertenza, come previsto dal secondo comma dell'art. 2, che nei casi di inadempienza, il capo dell'ufficio dovrà, mediante comunicazione scritta o verbale, informare l'impiegato della constatata sua assenza e della relativa durata che darà luogo alla quantificazione della detrazione. Ciò porrebbe il capo dell'ufficio in condizione di continua verifica e sorveglianza sulle attività e relative rese del personale. Non sembra inopportuno, a tal fine, richiamare l'attenzione dei signori dirigenti sulle responsabilità, loro incombenti, di cui al secondo comma dell'art. 22 della citata legge quadro, per quanto attiene all'esercizio del potere di controllo in ordine all'orario di lavoro.

Si precisa, inoltre, che mentre il periodo di assenza dovuto a congedo per puerperio non dà luogo alla corresponsione del compenso incentivante, il periodo per il quale la lavoratrice madre, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, gode dell'orario ridotto per allattamento, è da considerare come servizio interamente prestato. atteso che tale è il suo orario d'obbligo legittimamente riconosciuto.

Premesso che il quinto comma dell'art. 1 limita il riconoscimento del compenso incentivante a non più di undici mesi nell'anno, tale limitazione non può trovare applicazione nei casi in cui al dipendente non sia consentito di usufruire, per esigenze di servizio, dell'intero periodo di congedo ordinario durante l'anno.

In tal caso, il superamento del tetto predetto sarà compensato dalla corrispondente minor presenza nell'anno successivo, durante il quale il dipendente sarà assente per recuperare il congedo non fruito nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Opzioni - Premesso che il compenso di cui all'oggetto non è cumulabile con qualsiasi altro tipo di salario accessorio, anche se corrisposto sotto denominazioni e con finalità diverse, è consentito di optare per il trattamento più favorevole al personale che si trovi in posizione di distacco, comando o fuori ruolo. In tale eventualità il compenso sarà corrisposto dall'amministrazione cui il dipendente appartiene, nella misura e con i criteri relativi a quello opzionato. Si precisa, inoltre, che il compenso incentivante non compete al personale comandato, distaccato o in posizione di fuori ruolo presso un'amministrazione nella quale non sia istituito il compenso stesso.

Turnazioni - Stabilito che le maggiorazioni per prestazioni effettuate in turni di lavoro sono differenziate a seconda che siano rese dalle ore 14 alle 22 (13 per cento) o dalle 22 alle 6 del giorno successivo (26 per cento), nel caso in cui l'organizzazione dei servizi richieda l'attivazione di turni che investono periodi delle due differenti fasce, la percentuale di maggiorazione, tradotta in ore, sarà diversa a seconda della durata delle due situazioni. Il dipendente, ad esempio, che sia impegnato in un turno che va dalle ore 20 alle ore 2 del giorno successivo, ha diritto alla maggiorazione diurna (13 per cento) per le prime due ore e a quella notturna (26 per cento) per le rimanenti quattro ore. Se, invece, il turno fosse stabilito dalle ore 12 alle ore 18, il dipendente avrà diritto alla maggiorazione soltanto per quattro ore di lavoro (cioè dalle ore 14 alle ore 18) nella misura del 13 per cento.

L'introduzione di questo istituto consente alle amministrazioni di perseguire l'obiettivo di riorganizzare gli uffici, attraverso l'utilizzazione articolata degli addetti nel corso dell'intera giornata, in modo da assicurare l'apertura degli stessi in ore pomeridiane, rispondendo così alle esigenze della cittadinanza. A tal fine non potrà prescindersi dall'effettuare un accurato esame della distribuzione del personale, inteso ad eliminare il noto fenomeno di improduttivi addensamenti in taluni uffici, a scapito di altri, le cui piante organiche si rivelano insufficienti per poter strutturare i servizi in maniera da soddisfare il più possibile le esigenze dell'utenza.

Servizi meccanografici ed elettronici - L'art. 4 del decreto stabilisce che il contingente di personale cui attribuire la maggiorazione relativa al servizio meccanografico ed elettronico, è stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro. A tal fine è il caso di precisare che destinatari di detta maggiorazione saranno soltanto i dipendenti che, per la loro qualificazione tecnica, sono direttamente e continuativamente impegnati nella conduzione operativa degli apparati che costituiscono la struttura tecnica del sistema informativo, ivi compresi gli analisti, i rilevatori ed i programmatori e con l'ovvia esclusione di quel personale che svolge attività di supporto al processo tecnico meccanografico o elettronico. A quest'ultima stregua è da considerare quel personale che occasionalmente ed in via accessoria o sussidiaria utilizza, solo durante una parte del turno di lavoro, apparecchiature collegate o non al sistema informativo generale, come si verifica nel caso di operatori di terminali e/o di apparecchiature di tecnologie collegate, non attivate a tempo pieno.

Servizi di cassa - L'art. 5 differenzia le percentuali di maggiorazione in relazione al movimento di danaro o valori, considerato in ragione di anno anziché di mese. Tale sistema, è stato prescelto per consentire eventuali compensazioni rese necessarie da talune attività legate a periodi di punta conseguenti a scadenze fisse e periodiche nei pagamenti e nelle riscossioni. Allo scopo, però, di poter erogare mensilmente la relativa aliquota di maggiorazione, si dispone che gli importi medi annui vengano valutati con riferimento all'esercizio finanziario precedente a quello in cui il compenso viene corrisposto, salvo, ovviamente, eventuali conguagli da effettuare a consuntivo.

Per la determinazione dei tre scaglioni che danno titolo alle differenti percentuali di maggiorazione debbono essere prese in considerazione sia le riscossioni, sia i pagamenti effettuati dall'ufficio nel corso dell'esercizio.

E' il caso di precisare che, ai fini della individuazione dei soggetti cui compete la maggiorazione in parola, è da tener presente che essa può essere attribuita soltanto per attività che comportino « maneggio di danaro o valori », in quanto intesa a compensare il cosiddetto rischio-moneta. Ne sono, pertanto, esclusi i titolari di gestioni contabili i quali, anche quando abbiano la responasbilità giuridica delle riscossioni, pagamenti, versamenti, ecc., non hanno il materiale maneggio dei valori.

Servizi di sportello - Tra le maggiorazioni giornaliere merita un chiarimento quella relativa ai servizi di sportello, di cui alla lettera *c*) dell'art. 12.

E' evidente che si dà luogo alla maggiorazione del 60 per cento del compenso base soltanto nel caso in cui ricorrano in concomitanza e non in via alternativa tre circostanze: che la prestazione sia giornalmente resa per un tempo non inferiore a tre ore, anche se non continuative; che la prestazione stessa sia resa ad uno sportello aperto al pubblico; che essa si concretizzi nel rilascio o ricezione di atti. Da ciò deriva che, al verificarsi di una sola delle dette circostanze non è ammesso il riconoscimento della maggiorazione. E' il caso di informazioni a terzi fornite nel proprio ufficio, con o senza rilascio o ricezione di atti, oppure di attività che, benché rese allo sportello, non comportano movimento di atti o documenti, ma semplici informazioni o indicazioni verbali.

Per questo particolare servizio, si ritiene di dover sollecitare le amministrazioni a studiare la possibilità di adottare l'orario articolato, onde assicurare l'apertura di sportelli al pubblico anche nelle ore pomeridiane con le stesse finalità prospettate per le turnazioni.

Al riguardo si richiama l'attenzione sui contenuti dell'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, circa la possibilità che l'orario di servizio possa essere articolato « sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessità degli utenti », con l'evidente finalità di soddisfare l'interesse pubblico, mediante prestazioni orarie tali da rispondere a criteri di razionalità organizzativa, quale presupposto per il conseguimento di una maggiore produttività, e il pieno soddisfacimento della domanda di servizi proveniente dal cittadino.

Applicazione degli articoli 10 *e* 11 - Premesso che al personale giudiziario ed al personale del Ministero della difesa si è inteso conservare il trattamento più favorevole, tra quello già goduto allo stesso titolo e quello

previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, si ribadisce che la differenza tra il vecchio ed il nuovo trattamento è riconosciuta in misura fissa per tutti gli appartenenti al medesimo livello retributivo ed è riassorbibile con i futuri miglioramenti. Pertanto tale differenza compete al solo personale in servizio anteriormente al 1° giugno 1984, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, con esclusione, quindi, di quello successivamente assunto, al quale è riservato il compenso previsto dalla tabella allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si soggiunge che il detto criterio si applica anche al personale comandato o collocato fuori ruolo presso le altre amministrazioni, in relazione alle rispettive predette due fattispecie.

Applicazione delle maggiorazioni - Nel caso in cui un dipendente, nel corso del mese transiti dal regime di non maggiorazione a quello di maggiorazione, il compenso incentivante deve essere corrisposto in proporzione al periodo del mese in cui si sono effettuate le prestazioni che danno titolo alle maggiorazioni stesse.

A tal fine, pertanto, il calcolo della maggiorazione deve essere effettuato come segue: si stabilisce il compenso base in relazione alle assenze effettuate nel mese ed il risultato si divide per 26 o 22. Il quoziente così ottenuto si moltiplica per il numero dei giorni di presenza e sul prodotto si applicano le percentuali di maggiorazione eventualmente spettanti.

Limiti di spesa - Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione delle amministrazioni sulle disposizioni degli articoli 4, 7 e 13 per quanto attiene alla individuazione ed alla determinazione dei contingenti dei destinatari delle maggiorazioni da applicare al compenso incentivante base, che trovano un rigoroso limite nelle disponibilità finanziarie così come determinate al quinto comma del citato art. 13 per il 1984 e negli stanziamenti autorizzati con le rispettive leggi di bilancio, per i successivi anni.

Al riguardo deve farsi presente che in nessun caso, anche se motivati da esigenze di servizio o da opportunità organizzative, potranno essere riconosciuti i contingenti predetti ove la spesa ad essi relativa non fosse contenuta entro i limiti citati. Eventuali non esatte valutazioni o incongrue decisioni, ancorché contemplate in accordi decentrati, oltre a non trovare legittima attuazione, potrebbero dar luogo a responsabilità personali.

In attesa che vengano attivati i procedimenti previsti dai citati articoli 4, 7 e 13 per l'individuazione dei soggetti ai quali corrispondere le aliquote di maggiorazione, le amministrazioni provvederanno, con effetto immediato, a liquidare il compenso base nelle misure previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, relativamente al periodo 1° gennaio-31 maggio 1984.

Personale dirigente - La legge 17 aprile 1984, n. 79, ha previsto, all'art. 4, l'estensione al personale dirigente ed a quello delle qualifiche ad esaurimento, del compenso incentivante la produttività di cui al più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 344/193.

Per la corresponsione di detto emolumento e dell'assegno temporale mensile riconosciuto al personale con qualifica di dirigente generale, si rinvia alla circolare n. 39, prot. n. 136464, diramata dal Ministero del tesoro, in data 16 maggio c.a., avvertendo che le disposizioni della presente circolare sono applicabili anche al personale rivestente le citate qualifiche, tenendo ovviamente conto della peculiarità delle rispettive funzioni e del particolare stato giuridico.

Non può, infine, non farsi appello all'impegno dei dirigenti e dei massimi responsabili delle amministrazioni affinché, dall'applicazione delle norme che regolano l'attribuzione di questo nuovo incentivo retributivo, sappiano ottenere dal personale un maggior impegno lavorativo per un concreto miglioramento della qualità dei servizi.

(3182) *Il Ministro*: GASPARI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario e modalità di effettuazione della prova pratico-professionale, integrata da un colloquio, per i concorsi pubblici a complessivi centodiciassette posti di cuciniere.

Per sostenere la prova pratica professionale integrata da un colloquio quale prova d'esame dei concorsi pubblici per cuciniere della terza qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, indetti con decreto ministeriale 12 ottobre 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1984, i candidati partecipanti ai singoli concorsi verranno convocati a cura delle rispettive commissioni esaminatrici mediante lettera raccomandata tassa a carico che verrà indirizzata al recapito indicato all'atto della domanda ovvero all'eventuale nuovo recapito purché sia stato comunicato alla prefettura capoluogo di regione sede del relativo concorso, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, così come previsto dall'art. 3, ottavo comma, del bando di concorso.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il caso di dispersione o ritardo di comunicazioni.

L'eventuale mancata presentazione dei candidati alla sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione, comporterà la esclusione degli stessi dal concorso.

(3186)

Diario e modalità di effettuazione della prova pratico-professionale, integrata da un colloquio, per i concorsi pubblici a complessivi trecentoventidue posti di addetto ai servizi di pulizia.

Per sostenere la prova pratica professionale integrata da un colloquio quale prova di esame dei concorsi pubblici per addetto ai servizi di pulizia della seconda qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, indetti con decreto ministeriale 13 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1984, i candidati partecipanti ai singoli concorsi verranno convocati a cura delle rispettive commissioni esaminatrici mediante lettera raccomandata tassa a carico, che verrà indirizzata al recapito indicato all'atto della domanda ovvero all'eventuale nuovo recapito, purché sia stato comunicato alla prefettura capoluogo di regione sede del relativo concorso mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, così come previsto dall'art. 3, ottavo comma, del bando di concorso.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di dispersione o ritardo di comunicazioni.

L'eventuale mancata presentazione dei candidati alla sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione, comporterà l'esclusione dagli stessi concorsi.

(3187)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari ospedalieri che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 42 del 12 febbraio 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del 23 ottobre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei sovraintendenti, dei direttori sanitari, dei primari ospedalieri e dei direttori di farmacia di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia delle unità sanitarie locali;

Accertato che il sanitario Garofalo Domenico, nato a Bari il 21 aprile 1925, in servizio presso l'ospedale psichiatrico di Novara non è stato inserito nell'elenco dei direttori di farmacia, bensì, erroneamente, in quello dei primari di psichiatria al n. 212;

Decreta:

Il sanitario Garofalo Domenico, nato a Bari il 21 aprile 1925, in servizio presso l'ospedale psichiatrico di Novara, viene depennato dal n. 212 dell'elenco dei primari di psichiatria ed inserito nell'elenco dei direttori di farmacia con il numero d'ordine 171-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1984

Il Ministro: DEGAN

(3137)

REGIONE LAZIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Rieti.

Con deliberazione 18 giugno 1982, n. 3568, pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti n. 65 del 17 agosto 1982, la giunta regionale ha bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Rieti:

Sedi rurali:

comune di Accumoli, sede unica;
comune di Belmonte Sabino, sede unica;
comune di Borbona, sede unica;
comune di Cantalupo, sede unica;
comune di Casaprota, sede unica;
comune di Castel di Tora, sede unica;
comune di Castelnuovo di Farfa, sede unica;
comune di Cittareale, sede unica;
comune di Colle Giove, sede unica;
comune di Collalto Sabino, sede unica;
comune di Collevecchio, sede unica;
comune di Cottanello, sede unica;
comune di Fiamignano, sede unica;
comune di Forano Sabino, sede unica;
comune di Longone Sabino, sede unica;
comune di Marcetelli, sede unica;
comune di Micigliano, sede unica;
comune di Mompeo, sede unica;
comune di Montasola, sede unica;
comune di Monteleone Sabino, sede unica;
comune di Monte S. Giovanni, sede unica;
comune di Nespolo, sede unica;
comune di Orvinio, sede unica;
comune di Pescorocchiano, sede unica;
comune di Petrella Salto, sede unica;
comune di Rivodutri, sede unica;
comune di Rocca Antica, sede unica;
comune di Rocca Sinibalda, sede unica;
comune di Salisano, sede unica;
comune di Stimigliano, sede unica;
comune di Tarano, sede unica;
comune di Toffia, sede unica;
comune di Turania, sede unica;
comune di Varco Sabino, sede unica;
comune di Selci Sabino, sede unica.

Farmacie urbane:

comune di Rieti:
sede X - Fondiano;
sede XI - Monte Terminillo,

il cui termine per la presentazione delle domande scadeva il 21 ottobre 1982.

Con successiva deliberazione 12 ottobre 1982, n. 5554 pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti n. 5 del 18 gennaio 1983 sono state stralciate le seguenti sedi farmaceutiche:

Rieti, sede X;
Fiamignano, sede unica.

Con ulteriore deliberazione 20 gennaio 1984, n. 166, pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti, n. 35 del 4 maggio 1984 il suddetto bando di concorso è stato rettificato inserendo tra le sedi farmaceutiche rurali anche quella del comune di Rieti sede XI - Monte Terminillo ed è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande che scadrà il giorno 9 luglio 1984.

Le domande dovranno pervenire, con le stesse modalità previste dal bando di concorso, all'Assessorato alla sanità - Via C. Colombo, 212, Roma, entro e non oltre tale data.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso — pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti, n. 35 del 4 maggio 1984 — presso l'assessorato alla sanità della regione Lazio, via C. Colombo n. 212 in Roma, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(3190)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso a otto posti di coadiutore amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3160)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 164 del 15 giugno 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.A.N.U.P. - Azienda Municipalizzata Autoservizi e Nettezza Urbana Pesaresi, in Pesaro: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di conducente di linea ed un manovale.

Azienda municipalizzata gas metano, in Spoleto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1984, n. 4.

Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina gli interventi in materia di bonifica integrale e montana rivolti al razionale utilizzo ed alla tutela delle acque, del territorio e dell'ambiente anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale ed in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'agricoltura ed alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di ordinato assetto del territorio e delle sue risorse.

In particolare le norme della presente legge riguardano:

a) la programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di bonifica integrale e montana;

b) la delega di funzioni amministrative agli enti locali;

c) le modalità per la esecuzione, l'esercizio ed il mantenimento delle opere di bonifica di competenza pubblica e privata;

d) la riorganizzazione degli enti di bonifica per quanto attiene il riordino territoriale e gli aspetti istituzionali, funzionali ed operativi degli stessi, attraverso la costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica integrale e montana.

Titolo I

ATTIVITA' DI BONIFICA

Art. 2.

Comprensori di bonifica

Alla classificazione, declassificazione e delimitazione dei comprensori di bonifica, nonché alle relative modificazioni provvede, il consiglio regionale, con propria deliberazione, sentite le province, le comunità montane, i comuni, i consorzi di bonifica interessati e consultate le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate. I relativi pareri debbono pervenire alla giunta regionale entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la giunta regionale propone il provvedimento al consiglio regionale.

I provvedimenti di cui al precedente primo comma possono essere promossi dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai consorzi di bonifica interessati.

Art. 3.

Verifica degli attuali comprensori

La delimitazione dei comprensori di bonifica si effettua nell'ambito di unità idrografiche omogenee allo scopo di realizzare interventi coordinati di adeguata funzionalità.

Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale procede ad una verifica degli attuali comprensori di bonifica e propone al consiglio regionale, secondo quanto previsto dal precedente art. 2 le variazioni necessarie.

I consorzi, al momento della delimitazione dei comprensori, escludono le aree all'interno della perimetrazione urbana adottata ai sensi della legge n. 765 del 6 agosto 1967 e/o le aree di espansione urbana previste dagli strumenti urbanistici vigenti, ricadenti nei comuni inclusi nel comprensorio, e propongono il provvedimento alla giunta regionale per l'approvazione definitiva.

I provvedimenti di esclusione di cui al comma precedente non possono interessare le aree urbane o di espansione che si avvalgono dei benefici derivanti da opere o servizi di bonifica.

Art. 4.

Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica

La regione Lazio per perseguire la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, adotta un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento ed alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica ed alla sistemazione idrogeologica e forestale delle aree montane e collinari idrograficamente connesse, nonché allo sviluppo della irrigazione.

Il piano è predisposto dalla giunta regionale, avvalendosi della collaborazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio (E.R.S.A.L.), acquisite le proposte delle province, delle comunità montane, dei comuni e dei consorzi di bonifica interessati a ciascun comprensorio. Tali proposte dovranno pervenire alla giunta regionale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta.

I consorzi di bonifica presentano le loro proposte sentite le organizzazioni sindacali e di categoria.

Le proposte degli enti di cui al precedente secondo comma sono redatte con i criteri stabiliti dalla giunta regionale che, previo parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura, impartisce le direttive e fissa gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.

Il piano predisposto dalla giunta regionale viene depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi dei consorzi di bonifica e degli enti locali territorialmente interessati; dell'avvenuto deposito è data notizia a cura della giunta regionale nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e sugli albi dei consorzi di bonifica e degli enti locali interessati.

I consorziati, entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al precedente comma, possono presentare alla giunta regionale osservazioni alla proposta del piano.

La giunta regionale, con apposita deliberazione, propone al consiglio regionale l'approvazione del piano.

Art. 5.

Programma di intervento

Per l'attuazione del piano di cui al precedente art. 4 il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva i programmi pluriennali, articolati in programmi annuali, contenenti le indicazioni di priorità degli interventi da eseguire nonché delle risorse finanziarie utilizzabili per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di bonifica.

Il programma annuale, articolato per progetti operativi, è proposto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione ed approvato dal consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 6.

Interventi di emergenza

In relazione ad eventi che richiedono tempestivi e non rinviabili azioni a tutela della pubblica incolumità, il presidente della giunta regionale, su proposta dei presidenti dei consorzi di bonifica, può disporre, con proprio decreto, l'esecuzione ed il finanziamento degli interventi proposti nei limiti previsti dal successivo art. 7.

Art. 7.

Finanziamente dei programmi e degli interventi di emergenza

Nel bilancio regionale sono previsti appositi capitoli di spesa per il finanziamento dei programmi e degli interventi di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Qualora la somma stanziata nel capitolo per il finanziamento degli interventi di emergenza non venga utilizzata nel corso del l'esercizio finanziario, la somma stessa può essere destinata al finanziamento delle opere e degli interventi di cui al precedente art. 5 riferiti allo stesso esercizio finanziario.

Art. 8.

Delega di funzioni amministrative

Le funzioni e gli adempimenti amministrativi esercitati dalla Regione in materia di bonifica ai sensi del regio decreto 13 feb-

braio 1933, n. 215, e successive modificazioni, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, con esclusione:

a) di quelli riservati alla Regione stessa in base alla presente legge;

b) di quelli di competenza dei comuni in base al penultimo comma del presente articolo;

c) delle funzioni amministrative esercitate dai consorzi di bonifica in attuazione delle leggi vigenti relativamente alla progettazione, all'esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica integrale; sono delegati, con le modalità di cui all'ultimo comma, del presente articolo, alle amministrazioni provinciali per i territori di rispettiva competenza.

Qualora i comprensori di bonifica siano situati nei territori di più province, le funzioni e gli adempimenti amministrativi indicati nel precedente comma, sono delegati alla provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre amministrazioni interessate.

Le amministrazioni provinciali esercitano le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale e in particolare secondo le indicazioni del piano di cui al precedente art. 4 in modo da garantire anche il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli altri enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

Le funzioni amministrative regionali e gli adempimenti relativi alla progettazione, all'esecuzione, all'esercizio ed alla manutenzione di opere di carattere civile infrastrutturale, finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura e del territorio rurale, sono esercitate dai comuni secondo le norme vigenti.

Con successivo provvedimento legislativo da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale definisce, su proposta della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, le funzioni e gli adempimenti amministrativi e tecnici che vengono delegati all'amministrazione provinciale, inerenti la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale.

Art. 9.
Consegna delle opere di bonifica

La giunta regionale accerta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, la consistenza dei singoli lotti delle opere pubbliche di bonifica, eseguiti o in corso di esecuzione, e dispone entro sessanta giorni, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, la consegna agli enti interessati delle opere, comunque eseguite dallo Stato o dalla Regione.

Le opere di carattere civile-infrastrutturale di cui al quarto comma del precedente art. 8 sono consegnate ai comuni.

Allo scopo di garantire la piena funzionalità delle opere consegnate ai comuni in base al precedente comma la Regione, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, finanzia interventi per la manutenzione straordinaria di dette opere. La ripartizione tra gli enti interessati dei finanziamenti all'uopo previsti dal bilancio regionale è effettuata dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

Art. 10.
Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere

La progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge 25 luglio 1952, n. 991 e loro successive modificazioni, sono affidate in concessione ai consorzi di bonifica da parte della Regione, delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane e di comuni singoli od associati.

Qualora nelle circoscrizioni territoriali delle comunità montane e delle province non esistano consorzi di bonifica, detti enti provvedono direttamente o mediante concessione ai comuni all'attuazione di quanto previsto nel precedente comma.

L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia. Gli immobili espropriati fanno parte del demanio o patrimonio indisponibile regionale.

Art. 11.
Contributi dei privati alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche

La esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza regionale prevista dal piano di cui al precedente art. 4 è a totale carico della Regione.

I proprietari dei beni immobili che beneficiano dei servizi resi dalle opere di bonifica contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di competenza regionale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla determinazione delle spese di cui al comma precedente sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni in base al precedente art. 9, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di rilevante interesse pubblico e sociale.

All'atto della consegna delle opere agli enti interessati, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, determina le opere pubbliche di bonifica che, per la loro rilevante utilità pubblica e sociale, debbono essere mantenute e gestite a totale carico della Regione.

Art. 12.
Opere di competenza privata

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché gli interventi diretti ad evitare ogni pregiudizio al regolare esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

Le opere di bonifica di competenza privata possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da leggi regionali.

L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora i proprietari non eseguano le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio, sentito l'ente delegato, operando in danno.

Titolo II

CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

Art. 13.
Procedure per la soppressione di consorzi di bonifica montana

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti consorzi di bonifica montana:

consorzio pontino di bonifica montana dei Monti Lepini ed Ausoni, con sede in Latina;

consorzio di bonifica montana «Le Gronde dei Monti Aurunci», con sede in Latina.

I beni, i crediti e le passività di tali enti sono trasferiti alle comunità montane competenti per territorio con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

Art. 14.
Procedure di soppressione dei consorzi interregionali di bonifica montana

Con la presente legge sono soppressi i consorzi interregionali di bonifica montana, nel rispetto delle intese con le regioni confinanti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I beni, i crediti e le passività di tali enti sono trasferiti alle comunità montane competenti per territorio con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

Art. 15.
Personale e patrimonio

Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolarmente assunto in base alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro ed ai regolamenti organici degli

enti stessi che presti la propria opera, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei soppressi consorzi di bonifica montana viene trasferito alla comunità montana competente per territorio o, a domanda dello stesso alla Regione, ad altri enti regionali e sub-regionali, ivi compresi i consorzi di bonifica integrale compatibilmente con le esigenze degli enti medesimi.

Il rapporto lavorativo del personale trasferito ai sensi del comma precedente ed ogni obbligazione derivante dal cessato rapporto di lavoro con il consorzio soppresso continuano con l'ente di destinazione attraverso adeguate norme regolamentari dell'ente stesso che salvaguardino la qualifica professionale, il trattamento normativo ed economico preesistente.

Art. 16.
Assegnazione alle comunità montane

Agli adempimenti per l'attuazione del disposto di cui al precedente art. 15 provvede la giunta regionale previo parere delle commissioni consiliari interessate.

Qualora uno dei soppressi consorzi di bonifica montana operi in un territorio comprendente più zone omogenee, la regolazione tra gli enti interessati dei rapporti patrimoniali ed amministrativi è determinata, previo parere delle comunità montane interessate nonché, limitatamente all'assegnazione del personale di cui al precedente art. 15, previo parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

Art. 17.
Procedure

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, nomina i commissari liquidatori per l'accertamento dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali dei soppressi consorzi di bonifica montana, scegliendoli tra i funzionari direttivi della Regione.

I commissari entro il termine di novanta giorni ed in conformità delle prescrizioni contenute nella deliberazione di nomina, presentano alla giunta regionale un rapporto sui risultati degli accertamenti compiuti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina dei commissari, gli organi dei soppressi consorzi non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Titolo III

CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE

Art. 18.
Natura dei consorzi

I consorzi di bonifica integrale sono costituiti tra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.

Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente con i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili suddetti nonché gli affittuari ed i conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente consortili unitamente ai proprietari od in luogo di questi.

I consorzi di bonifica conservano la natura giuridica stabilita dall'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti; sono altresì strumenti di partecipazione degli interessati all'azione programmatoria ed amministrativa della Regione e dell'ente delegato in materia di bonifica.

I consorzi di bonifica oltre ad esercitare le funzioni e le attività previste dalle norme vigenti, in particolare per ciò che riguarda la progettazione, la esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti di irrigazione, provvedono alle attività di cui agli articoli 4 e 10 della presente legge relativamente alle opere pubbliche di bonifica.

Art. 19.
Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica integrale

Alla costituzione dei consorzi di bonifica integrale provvede il consiglio regionale anche su richiesta di almeno un terzo dei proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del costituendo consorzio e che rappresentino almeno un terzo del territorio del consorzio medesimo.

La richiesta di costituzione del consorzio di bonifica integrale va inoltrata alla giunta regionale che, acquisiti i pareri degli enti locali nonché delle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel territorio, propone al consiglio regionale, per l'approvazione, la costituzione del consorzio.

I pareri debbono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine si prescinde dai pareri stessi.

Alla fusione, alle modifiche territoriali ed alla soppressione dei consorzi di bonifica integrale provvede il consiglio regionale anche su richiesta dell'ente delegato e dei consorzi interessati.

La relativa deliberazione è adottata con le medesime procedure di cui al secondo comma del presente articolo sentiti i consorzi di bonifica interessati.

Alla modifica degli attuali ambiti territoriali dei consorzi di bonifica integrale provvede il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura, anche su richiesta dei consorzi interessati, sentito l'ente delegato e le organizzazioni di categoria.

Art. 20.
Organizzazione dei consorzi di bonifica

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

Art. 21.
Assemblea

L'assemblea dei consorziati è costituita da coloro che risultano iscritti nel catasto consortile ai sensi del precedente art. 18.

Ogni componente dell'assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se è in regola con il pagamento dei contributi consortili e gode dei diritti civili.

L'assemblea elegge i propri rappresentanti per la costituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 22.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito per tre quarti da membri eletti dall'assemblea dei consorziati e per un quarto da membri nominati dai comuni, il cui territorio ricade anche in parte nel territorio consortile, ed integrato da un membro nominato dal consiglio regionale.

I comuni designano con propria deliberazione consiliare entro trenta giorni dalla richiesta dei consorzi di bonifica, da effettuare al momento delle indizioni delle elezioni, tre rappresentanti di cui due eletti dalla maggioranza e uno delle minoranze. I nominativi designati sono comunicati nei trenta giorni successivi al sindaco del comune in cui ha sede il consorzio.

Il sindaco del comune in cui ha sede il consorzio convoca, entro trenta giorni dall'ultimo giorno utile per la comunicazione da parte dei comuni dei nomi dei propri rappresentanti, l'assemblea dei designati per procedere alla elezione dei membri in rappresentanza dei comuni in seno al consiglio di amministrazione.

Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, ogni designato dei comuni ha diritto a votare per due terzi dei consiglieri da eleggere, ferma restando la rappresentanza delle minoranze. I nominativi degli eletti sono tempestivamente comunicati, dal sindaco che ha convocato l'assemblea, entro quindici giorni al consorzio.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.

I membri eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima lista.

Gli statuti determineranno il numero dei consiglieri entro i limiti da diciannove a ventiquattro membri.

Art. 23.
Elezione dei membri del consiglio di amministrazione

Le procedure per la convocazione dell'assemblea dei consorziati sono fissate dallo statuto.

I consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, in non meno di tre e non più di cinque sezioni elettorali. La determinazione delle sezioni è stabilita dallo statuto.

Gli statuti determinano il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nonché le attribuzioni dei posti nel consiglio di amministrazione in proporzione al carico contributivo complessivo di ciascuna sezione, fino al limite di un terzo dei delegati da eleggere.

L'elezione del consiglio di amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione su presentazione di liste di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Cascun componente dell'assemblea ha diritto ad un voto, che sarà esercitato nell'ambito della sezione cui è stato assegnato.

Lo statuto del consorzio determina le modalità di presentazione delle liste, della costituzione dei seggi, dello svolgimento delle votazioni e degli scrutini.

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla giunta regionale entro otto giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell'albo consortile.

La giunta regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali e puo provvedere d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

Art. 24.
Elezione nei consorzi di nuova costituzione

In caso di costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusione di preesistenti consorzi e dalle modificazioni degli ambiti territoriali operate in base all'art. 19 della presente legge, il consiglio regionale nomina un commissario il quale dovrà entro dodici mesi indire le elezioni.

Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della consulta costituita secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

Le spese relative alla fase costitutiva del consorzio sono a carico della Regione.

Art. 25.
Presidente e comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione elegge il presidente ed il vice presidente fra i propri membri eletti dall'assemblea dei consorziati.

Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da un numero di membri fissato dallo statuto consortile eletti dal consiglio di amministrazione con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, rispettando la proporzione di cui al primo comma del precedente art. 22.

Il membro del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio regionale fa parte di diritto del comitato esecutivo.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.

Art. 26.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti dei quali due membri effettivi ed uno supplente nominati dal consiglio di amministrazione ed uno effettivo ed uno supplente nominati dal consiglio regionale.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti che è il membro effettivo nominato dal consiglio regionale, deve essere iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

Alla scadenza di ogni anno il collegio dei revisori dei conti rimette alla giunta regionale ed al presidente del consorzio la relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente.

I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica quanto i componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 27.
Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno

I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Gli statuti di cui al precedente comma, oltre a disciplinare la materia, concernenti gli adempimenti espressamente indicati nella legislazione statale vigente e nella presente legge, individuano, tra l'altro, i compiti spettanti agli organi che compongono ciascun consorzio.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione elabora uno statuto tipo cui i consorzi si atterranno nella redazione del proprio statuto.

Lo statuto tipo è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Il consorzio ha un proprio bilancio di previsione ed un rendiconto generale.

Il bilancio di previsione è formulato in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il rendiconto generale deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; deve essere approvato dal consiglio di amministrazione e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono approvati dal consiglio regionale.

Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del consorzio, il consiglio di amministrazione approva il regolamento interno del consorzio, il quale deve contenere tra l'altro:

a) le norme procedurali disciplinanti l'esercizio dell'attività del consorzio, nel rispetto dei princìpi di cui alla normativa statale vigente e di quelli previsti dalla presente legge;

b) l'organizzazione delle strutture operative del consorzio e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.

Art. 28.
Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica

Le funzioni di vigilanza e tutela e quelle di coordinamento ed indirizzo, sono esercitate dalla giunta regionale secondo le modalità seguenti.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale che, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le deliberazioni concernenti:

a) il regolamento di cui all'ultimo comma del precedente art. 27;

b) il regolamento concernente la gestione contabile e finanziaria;

c) le deliberazioni che comportino investimenti superiori a lire 1.000 milioni.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono sottoposte al preventivo parere dell'ente delegato competente per territorio. Il parere dell'ente delegato deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere s'intende favorevole.

Le altre deliberazioni vengono inviate alla giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la stessa non le annulli entro venti giorni dalla data di ricevimento.

L'esecutività delle deliberazioni è sospesa se nei termini siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Nei casi di comprovata e motivata urgenza gli organi consortili possono dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma del presente articolo. Tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla giunta regionale, che decide entro quindici giorni dalla data di ricezione.

Art. 29.

Poteri sostitutivi

Per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali la giunta regionale, previa diffida, può disporre la nomina di un commissario *ad acta* per il compimento degli atti di competenza delle amministrazioni consortili qualora queste siano inadempienti.

Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità di gestione non sanabili mediante gli interventi di cui al comma precedente, la giunta regionale, con propria deliberazione scioglie gli organi dei consorzi per i quali siano state riscontrate irregolarità nominando con lo stesso atto deliberativo un commissario.

Il commissario cura l'amministrazione ordinaria dell'ente ed indice, entro dodici mesi, l'elezione dei nuovi organi consortili.

Il commissario è affiancato da una consulta composta da cinque membri proprietari e affittuari conduttori di fondi agricoli ricadenti nel comprensorio, rappresentanti dei consorziati, su designazione delle organizzazioni professionali di categorie maggiormente rappresentative, nominata con deliberazione della giunta regionale sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

Il parere della consulta è obbligatorio nelle materie indicate dallo statuto.

Art. 30.

Adeguamento degli statuti

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica dei consorzi di bonifica integrale adeguano gli statuti alle disposizioni della presente legge.

In caso di inadempienza degli organi consortili la giunta regionale si avvale dei poteri sostitutivi di cui al precedente art. 29.

Entro sei mesi dall'approvazione dei nuovi statuti si procede al rinnovo degli organi dei consorzi.

Art. 31.

Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario

Al fine di adeguare i propri apparati operativi e la strumentazione finanziaria alle nuove funzioni previste dalla presente legge, i consorzi di bonifica, contestualmente all'adeguamento degli statuti di cui al precedente art. 30, predispongono un piano per la ristrutturazione operativa ed il risanamento finanziario.

Il piano dovrà comunque prevedere:

a) la revisione dell'organico del consorzio in relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle funzioni di istituto;

b) la ridefinizione delle entrate finanziarie tenuto conto della situazione contributiva derivante dall'applicazione della presente legge;

c) le modalità per il raggiungimento del pareggio di bilancio e la eliminazione dell'indebitamento.

Il piano di cui al primo comma del presente articolo è adottato dal consiglio di amministrazione del consorzio, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria, ed inviato alla giunta regionale che lo sottopone al consiglio regionale per l'approvazione.

Sulla base di tale piano, ed ai soli fini del risanamento finanziario, la giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, con propria deliberazione contenente anche il relativo impegno di spesa, autorizza il consorzio a contrarre mutui a tasso agevolato ai sensi della normativa vigente, prescindendo dal limite di L. 8.000 per ettaro di contribuzione ordinaria media di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 settembre 1978, n. 54 e concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento delle passività accertate.

Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rendesse inadempiente sia alle prescrizioni stabilite dalla Regione sia all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui al precedente art. 29.

Art. 32.

Personale e patrimonio dei consorzi di bonifica

In caso di soppressione di un consorzio di bonifica integrale, o per gli effetti del ridimensionamento degli organici conseguente all'applicazione del piano di cui al precedente art. 31, il personale in servizio di ruolo e non di ruolo con contratto a tempo indeterminato, che alla data della soppressione o della approvazione del piano di cui al precedente art. 31 si trovi alle dipendenze del consorzio stesso, è trasferito a domanda all'ente delegato, ad altri enti regionali e sub-regionali, compresi altri consorzi di bonifica integrale, compatibilmente con le esigenze degli enti medesimi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Utilizzazione degli uffici regionali

Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, l'ente delegato può avvalersi dei servizi tecnici ed amministrativi dei settori decentrati competenti della Regione.

Art. 34.

Norma finale

Per quanto non in contrasto con la presente legge e per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, si fa riferimento alle disposizioni legislative statali vigenti in materia.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

Per l'anno finanziario 1983, le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge rientrano in quelle già previste dai seguenti capitoli del bilancio regionale nei limiti delle disponibilità che ciascuno presenta al momento dell'entrata in vigore della legge medesima:

cap. 01001: « Manutenzione delle opere di bonifica integrale montana e di quelle di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani » (art. 1, lettera *h*), decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11);

cap. 01002: « Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina » (legge regionale 22 dicembre 1977, n. 49, legge regionale 3 settembre 1979, n. 63);

cap. 01003: « Spese per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica » (legge regionale 17 settembre 1974, n. 51);

cap. 01004: « Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica » (legge regionale 18 settembre 1978, n. 54);

cap. 01005: « Completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione » (art. 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito il 16 ottobre 1975, n. 493);

cap. 01006: « Utilizzazione del contributo CEE-FERS per la realizzazione di progetti in materia di opere pubbliche di bonifica » (legge regionale n. 51 del 1974);

cap. 01007: « Interventi nel settore delle opere di bonifica mediante utilizzazione dell'assegnazione in base all'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ».

A partire dall'anno 1984 nel bilancio regionale saranno previsti appositi capitoli di spesa, in sostituzione di quelli precedentemente indicati, con la seguente denominazione:

« Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana » (sostituisce il cap. 01001);

« Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonifica pontina » (sostituisce il cap. 01002);

« Manutenzione straordinaria, esecuzione, ripristino e adeguamento delle opere pubbliche di bonifica » legge regionale n. 51 del 1974 (capitolo di nuova istituzione);

« Esecuzione, ripristino e adeguamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione » legge n. 984 del 1977 (sostituisce il cap. 01003);

« Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica » (sostituisce il cap. 01004);

« Completamento, ripristino ed adeguamento funzionale di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione » (legge 16 ottobre 1975, n. 493) (cap. 01005 p.m.);

« Utilizzazione contributo CEE-FERS per la realizzazione di progetti in materia di opere pubbliche di bonifica » (cap. 01006 p.m.);

« Interventi nel settore di opere pubbliche di bonifica con i fondi della legge 7 agosto 1982, n. 526, FIOCIPE » (cap. 01007 p.m.);

« Rimborso spese sostenute dall'ente delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di consorzi di bonifica » (capitolo di nuova istituzione);

« Contributo regionale sulle spese sostenute dai consorzi di bonifica per l'assolvimento dei fini istituzionali »;

« Contributi in conto capitale sulle passività accertate dei consorzi di bonifica » (capitolo di nuova istituzione);

« Interventi di emergenza concernenti opere pubbliche di bonifica » (capitolo di nuova istituzione);

« Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni » (capitolo di nuova istituzione);

Al finanziamento necessario per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge si farà fronte con la legge di bilancio utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 *gennaio* 1984.

(2668)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1984, n. 5.

Modifica alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 51: « Calendario venatorio regionale per la stagione 1983-84 ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 23 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 51, dopo le parole « 30 novembre 1983 compreso; » la frase da « la caccia alla specie cinghiale... » a « ...31 dicembre 1983 compreso; » è sostituita dalla seguente:

« la caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 2 novembre 1983 al 29 gennaio 1984 compreso; ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *gennaio* 1984.

(2669)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227